

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3123

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi

Presentata il 4 ottobre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una serie di episodi di malcostume, a volte purtroppo dimostratisi fondati, a volte gonfiati da speculazioni di parte, hanno turbato e turbano la pubblica opinione.

Il giudizio che consegue all'insorgere di ogni nuovo episodio scandalistico finisce con l'estendersi, spesso ingiustamente, a tutta la classe politica dirigente, sminuendo la stima dei cittadini in chi li rappresenta e amministra, indebolendo nella loro coscienza la fiducia nelle libere istituzioni, ponendo in dubbio la validità stessa del sistema giuridico-costituzionale che regola la vita del nostro Stato.

Allo scopo di rasserenare la pubblica opinione, di ristabilire nei cittadini la piena fiducia nei propri amministratori, di colpire, laddove si rendesse necessario, gli eventuali responsabili di malcostume politico e amministrativo, si ritiene di dover appagare l'esigenza di chi è giustamente allarmato per il continuo ripetersi di scandali, presentando la proposta di legge in oggetto che, se approvata, potrà essere un

mezzo idoneo a indagare e ad accertare eventuali illeciti. In tal modo, l'individuazione delle colpe e delle responsabilità dei singoli farà convinti anche di quanto possa essere ingiusto, oltretché inopportuno, un giudizio sommario e superficiale di condanna morale nei confronti di tanti che con nobiltà di intenti e con rettitudine di agire, pur se con risultati a volte non soddisfacenti, hanno dedicato e dedicano la propria attività ed esperienza al servizio del Paese.

D'altra parte, come è noto, il ripetersi di episodi scandalistici e di malcostume ha determinato la necessità di procedere spesso con inchieste parlamentari all'accertamento di responsabilità; ciò è conferma che si è fatta più pressante nel Paese l'esigenza di indagini sempre più frequenti. Consegue da tale situazione la duplice opportunità di non trasformare il Parlamento in organo di inchieste, come si sta verificando, e di istituire, per l'accertamento di determinate responsabilità connesse ad attività politico-amministrative, un organo proprio con la garanzia suprema della ma-

gistratura, in pieno rispetto anche dell'articolo 102 della Costituzione.

Si ha motivo di ritenere che i pubblici amministratori e coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche politiche che non abbiano nulla da paventare da indagini sulle origini, sulla provenienza e sulla formazione del patrimonio proprio o familiare, lungi dall'opporvi alla presente proposta di legge, ne vorranno favorire e facilitare l'approvazione offrendo così essi stessi la dimostrazione che la proposta di legge, oltre che scaturire dalla necessità di tranquillizzare la pubblica opinione, è spontaneo atto di chi intende offrire al pubblico giudizio il più ampio vaglio sul proprio operato.

La proposta di legge che è sottoposta alla Vostra approvazione, all'articolo 1 indica quali sono le persone nei cui confronti si dovrà procedere ad accertamento per determinare gli eventuali incrementi patrimoniali non giustificati, né giustificabili dalla loro normale attività politica, amministrativa e professionale e decidere, quindi, l'avocazione allo Stato di tali incrementi.

Partendo dal presupposto che se le più ampie cariche ricoperte rappresentano maggiori titoli onorifici e comportano maggiori responsabilità esse obbligano, per ciò stesso, che si indaghi con titolo di precedenza nei confronti degli interessati, si è ritenuto, come indicato nell'articolo 4, di doversi procedere d'ufficio nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; mentre nei confronti delle altre persone indicate nello stesso articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si procederà se e in quanto segnalazioni motivate e firmate, anche di semplici cittadini, perverranno all'autorità giudiziaria.

Tenuto poi presente che lo spirito che informa la proposta di legge in esame, lungi da qualsiasi preconcetto, è quello di assicurare indagini improntate alla maggiore severità ma anche alla massima obiettività, si è stabilito, con quanto disposto nell'articolo 3, che le persone nei confronti delle quali si procede ad accertamento possano offrire la prova della legittima provenienza di quegli incrementi

patrimoniali eccedenti la misura di normale attività. Lo stesso articolo 3 indica il criterio che dovrà essere seguito per la determinazione degli incrementi patrimoniali da avocare allo Stato; si dovrà tenere conto, cioè, della situazione patrimoniale personale e familiare alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le stesse persone avevano alla data del 1° gennaio 1992 e a quella dell'assunzione di cariche politiche o amministrative; delle attività svolte, dei capitali impiegati, specie se si tratti di interessi risultanti da partecipazioni o cointeressenze a imprese o a società. Con gli articoli 5 e 6 si sono indicate le norme di massima da seguire per procedere all'accertamento e alla decisione di eventuale avocazione.

Con l'articolo 7 si è data collocazione al credito dello Stato per i profitti politici, stabilendo la devoluzione di diritto allo Stato se e in quanto l'esperimento d'asta riesca infruttuoso.

L'articolo 8 prevede l'ipotesi di sequestro conservativo nel caso sussistano motivi per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento voglia o possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici.

Gli articoli 9 e seguenti trattano della competenza. Essa, in attuazione del disposto dell'articolo 102 della Costituzione, è demandata al giudice ordinario e, in particolare, a sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, integrate da due esperti, da scegliere tra i funzionari dipendenti dai Ministeri competenti in materia finanziaria, di grado non inferiore all'area B, posizione economica B3. Alla nomina degli esperti provvede il Consiglio superiore della magistratura o, per delega, il presidente della corte d'appello.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge riceva il Vostro consenso e quei suggerimenti che crederete di apportare allo scopo di perfezionare, ai fini dell'approvazione definitiva, una normativa della quale, proprio per il continuo ripetersi di episodi scandalistici, si avverte la necessità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono avvocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa o professionale, conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 da chi ha ricoperto dopo tale data una delle seguenti cariche:

- a) Ministro o Sottosegretario di Stato;
- b) senatore o deputato della Repubblica;
- c) sindaco di una città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale o regionale o presidente della giunta provinciale o regionale;
- d) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali o regionali;
- e) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici statali o parastatali o di enti pubblici economici, e in genere chiunque abbia conseguito profitti illeciti valendosi della carica politico-amministrativa rivestita.

ART. 2.

1. Si considerano altresì profitti politici illegittimi, e come tali avvocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

- a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge dei soggetti indicati all'articolo 1;
- b) dalle persone private e giuridiche che hanno avuto rapporti di associazione o di cointeressenza con taluno dei soggetti

indicati all'articolo 1 o alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo.

ART. 3.

1. I soggetti nei confronti dei quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura della loro normale attività parlamentare, amministrativa o professionale di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tenere conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che i soggetti stessi avevano alla data del 1° gennaio 1992, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, nonché della natura e delle dimensioni dell'impresa o della società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

ART. 4.

1. Ai fini della presente legge, a carico dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), si procede d'ufficio.

2. I soggetti sottoposti ad accertamento sono invitati a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno la residenza, di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, e comprendente:

a) i beni da loro posseduti alla data del 1° gennaio 1992 e quelli posseduti alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1;

b) i beni che, nel corso del periodo successivo alla data di inizio dell'attività parlamentare amministrativa o professionale di cui all'articolo 1, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di tali beni, la rispettiva prove-

nienza e l'eventuale trasferimento a terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

ART. 5.

1. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)* e all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si procede su richiesta motivata e firmata, anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere ai sensi dell'articolo 9.

2. La sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e alle informazioni degli organi finanziari e invita i soggetti tenuti all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperare a tale richiesta.

3. Nell'udienza presso la sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, nonché del soggetto sottoposto all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o da un avvocato.

4. Le decisioni del collegio giudicante della sezione specializzata del tribunale, costituito ai sensi dell'articolo 9, sono notificate al debitore e all'amministrazione finanziaria.

ART. 6.

1. Fatta salva l'azione penale, qualora gli incrementi patrimoniali di cui all'articolo 5, comma 1, siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentarle ovvero ne indichi falsamente la consistenza o la provenienza è tenuto al pagamento di una penale pari al 50 per cento dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

ART. 7.

1. Il credito dello Stato per i profitti politici illegittimi ha privilegio generale su tutti i beni mobili e immobili del debitore.

2. Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici illegittimi, l'esperimento d'asta è unico e il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'ufficio tecnico erariale.

3. Riuscito infruttuoso l'esperimento d'asta di cui al comma 2, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

ART. 8.

1. Qualora vi sia motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici illegittimi, il presidente del tribunale competente può disporre il sequestro conservativo.

2. Il sequestro di cui al comma 1 non richiede seguito di convalida ed è efficiente fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

ART. 9.

1. La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate del tribunale e delle corti d'appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché dagli esperti nominati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Il collegio giudicante è formato da un numero di magistrati fissato ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché da due esperti.

ART. 10.

1. Gli esperti delle sezioni specializzate del tribunale di cui all'articolo 9 sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono scelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri competenti in materia finanziaria, di grado non inferiore all'area B, posizione economica B3. A tale fine è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

2. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore a venticinque anni;
- c) non avere subito condanne penali.

3. Ad ogni sezione specializzata del tribunale di cui all'articolo 9 sono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo speciale previsto dal comma 1 del presente articolo, due esperti effettivi e due supplenti.

ART. 11.

1. Gli esperti di cui all'articolo 10 durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza del biennio in corso alla data della sua assegnazione.

ART. 12.

1. Agli esperti di cui all'articolo 10 è dovuta, per ogni udienza, un'indennità pari a 10 euro.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico

dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

ART. 13.

1. La trattazione della causa dinanzi alla sezione specializzata del tribunale si svolge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 e dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

ART. 14.

1. Contro la decisione della sezione specializzata del tribunale, su ricorso del debitore o dell'amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la Corte d'appello ai sensi dell'articolo 9.

ART. 15.

1. La decisione della sezione specializzata della corte d'appello di cui all'articolo 14 è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla Corte di cassazione.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

